

**AVVISO AL PERSONALE DEL COMPARTO**  
***Diritto allo studio anno 2022***  
***Riapertura termini***

**SCADENZA DOMANDE: 28 febbraio 2022**

*(Art. 48 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 che integra gli artt. 20 del CCNL 19.04.2004 e 22 del CCNL Integrativo Comparto Sanità del 20.9.2001)*

Si portano a conoscenza i dipendenti dell'ASL ROMA 6 che sono riaperti i termini per la presentazione delle richieste di ammissione al cd. diritto allo studio (150 ore) relativi all'anno 2022.

Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato sono concessi – anche in aggiunta alle attività formative programmate dall'Azienda – appositi permessi retribuiti, nella misura di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Azienda all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.

I permessi di cui sopra sono accordati per la partecipazione a corsi di durata almeno annuale e per sostenere i relativi esami, finalizzati al conseguimento dei seguenti titoli di studio:

- 1 - UNIVERSITARI**
- 2 - POST UNIVERSITARI**
- 3 - DI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA**
- 4 - DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE.**

I titoli di studio di cui ai punti 3 e 4, devono essere rilasciati esclusivamente da Scuole Statali, paritarie o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali od attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

Per corsi di qualificazione professionale (tipologia 4), si intendono:

- a) corsi di durata almeno annuale rivolti al conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento – anche organizzati dall'Unione Europea – finalizzati all'acquisizione di specifica professionalità per i quali sussista attinenza tra la qualifica rivestita e la qualificazione professionale che si intende acquisire, al fine di consentire la ricaduta della stessa all'interno dell'ambito di lavoro;
- b) corsi di durata almeno annuale in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo.

Per poter usufruire delle ore di permesso retribuito la frequenza dei corsi – come peraltro precisato dalla Cassazione Sez. Lavoro n.10344 del 22/04/2008 – deve avvenire durante l'orario di servizio. Pertanto i permessi in questione non possono essere utilizzati anche per l'attività di studio o di semplice preparazione degli esami o per attendere ai diversi impegni che il corso comporta (colloqui con i docenti, pratiche di segreteria, etc.)

I permessi sono concessi per l'anno solare 2022 ed esclusivamente per la frequenza del corso per il quale si è richiesta l'autorizzazione.

Preso atto che ARAN, con RAL 960\_ Orientamenti applicativi, ritiene che i permessi per il diritto allo studio spettino anche per la partecipazione a stages formativi - tenendo conto delle finalità che sono alla base dell'art.15 del CCNL 14.9.2000 – al dipendente autorizzato a partecipare ad un corso, rientrante per le sue caratteristiche tra quelli previsti al suindicato art.15 che prevede, ai fini del rilascio del titolo di studio legale o dell'attestato professionale, anche la necessaria partecipazione a stage formativi, possono essere riconosciute le ore di permesso, in quanto lo stage rappresenta un momento di formazione pratica che necessariamente si aggiunge alla formazione teorica

Nella durata complessiva dei predetti permessi è compreso anche il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi; le ore di permesso di studio disponibili, ma non utilizzate nell'anno di competenza, non sono cumulabili con quelle concedibili per l'anno successivo.

I dipendenti dovranno presentare per tempo all'Ufficio Rilevazione Presenze di afferenza - per ciascuna giornata di frequenza o di esame sostenuto - un giustificativo rilasciato dalla Scuola/Università/Ente dal quale risulti l'effettiva frequenza del corso (con indicazione del corso e data ed orario di inizio/fine della frequenza), oppure il sostenimento dell'esame (anche con esito negativo) per il quale abbiano beneficiato del congedo, nel caso di mancata presentazione della documentazione sopra citata si riterrà il dipendente assente ingiustificato.

Relativamente ai corsi delle Università Telematiche, come peraltro chiarito dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.12/2011 e dall'ARAN, affinché il dipendente ammesso al beneficio possa concretamente fruire dei permessi, è necessario che lo stesso presenti una certificazione dell'Università che contenga due elementi imprescindibili:

1. la coincidenza delle giornate e degli orari di frequenza con le ordinarie prestazioni lavorative;
2. la dichiarazione che soltanto in quel determinato orario il dipendente poteva o può seguire le lezioni.

Si rammenta che, per sostenere gli esami relativi ai corsi per i quali beneficiano delle 150 ore i dipendenti, in alternativa ai permessi di cui trattasi, potranno utilizzare – per il solo giorno della prova – anche i permessi per esami previsti dall'art. 21, comma 1, primo alinea, del CCNL 1.9.1995 Comparto Sanità.

Il dipendente ammesso ad usufruire dei permessi retribuiti ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né a prestazioni di lavoro nei giorni festivi e di riposo settimanale.

Si precisa che il beneficio compete esclusivamente al personale del Comparto in servizio a tempo determinato e indeterminato, con esclusione quindi dei dirigenti, per i quali i rispettivi Contratti di lavoro articolano il diritto all'aggiornamento ed alla formazione attraverso l'istituto della riserva oraria.

Qualora il dipendente abbia un rapporto di lavoro a tempo parziale, il diritto si intende proporzionale all'orario lavorativo fissato nell'accordo integrativo del relativo contratto individuale di lavoro.

Nel caso in cui le domande pervenute dovessero superare il numero dei posti disponibili, si procederà all'assegnazione con i criteri indicati nel precedente bando di cui alla determina n. 2112 del 10/11/2021.

### **Domanda di ammissione e modalità di presentazione**

Il personale dipendente interessato deve presentare apposita domanda - allegata al presente Avviso - completa della dichiarazione sostitutiva e compilata in ogni sua parte.

**Le domande dovranno pervenire alla U.O.C. Gestione Risorse Umane -entro e non oltre il giorno 28 FEBBRAIO 2022.**

**In nessun caso saranno prese in considerazione domande pervenute oltre i termini stabiliti.**

La domanda deve essere presentata con una delle seguenti modalità:

- a) consegna all'Ufficio Protocollo dell'Azienda durante gli orari di apertura al pubblico;
- b) inoltro tramite servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
- c) tramite pec al seguente indirizzo: risorse.umane@pec.aslroma6.it


Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo servizio pubblico postale con raccomandata A/R, non siano pervenute entro la data di scadenza del bando (15/04/2022r). Al riguardo fa fede il timbro di ricezione apposto dall'Ufficio Protocollo dell'Azienda USL ROMA 6.

**È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione delle domande.**

Il presente avviso, verrà pubblicato sul portale aziendale.

Eventuali informazioni circa il presente procedimento potranno essere richieste alla Sig.ra Zeldà Zanga, telefono 06/93273882.

**DIRETTORE f. f. U.O.C. G.R.U.**  
**(Dott. Rossano Lenzi)**



ASL ROMA 6  
Borgo Garibaldi 12 – 00041 Albano Laziale (Roma)  
PI 04737811002